



MINUTA

SCARICATO

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XIII

Roma, **8 GEN. 2008**

Prot. Nr. 0166414  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0157469

- Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

/ Dip. della Funzione Pubblica  
/ Uff. Personale Pubbliche Amministrazioni  
Servizio per il trattamento del Personale

/ - Al Consiglio Nazionale delle Ricerche  
/ Piazzale Aldo Moro, 7  
00100 ROMA

**OGGETTO:** Incarichi di direttore di Istituto del CNR – art. 33, comma 3, del d.l.vo n. 223 del 2006  
convertito nella legge n. 248 del 2006.

Si fa riferimento alla nota del 30 novembre 2007, prot. n. 700, con la quale codesta Presidenza ha svolto le proprie considerazioni sul quesito posto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 18 dicembre 2006, sollecitato in data 22 ottobre 2007.

*St*  
In quest'ultima nota, il CNR ha segnalato, in particolare, l'esigenza di acquisire l'avviso di codesta Presidenza in ordine alla questione relativa alla possibilità di conferire incarichi di direttori di istituto a chi abbia meno di cinque anni di previsto assolvimento della funzione, prima di raggiungere il limite di età per il collocamento a riposo. Sulla problematica in argomento viene chiesto anche l'avviso dello Scrivente. Quanto sopra, tenuto conto che il CNR medesimo sta provvedendo alla stesura di nuovi bandi per la selezione di n. 51 direttori di istituto dell'Ente.

Il quadro normativo di riferimento appare, infatti, rivisitato alla luce del disposto dell'art. 33 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006 che, nel sopprimere la possibilità per i dipendenti pubblici di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, introduce una norma secondo la quale i limiti di età per il collocamento a riposo dei

*St*  
8 GEN. 2008

dipendenti pubblici, tenuto conto della facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il sessantacinquesimo anno di età, si applicano anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.l.vo n. 165 del 2001.

Al riguardo, codesta Presidenza medesima, nel presupposto che la disposizione in esame fa riferimento ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ritiene che la stessa trovi applicazione anche nei confronti dei direttori di istituto, ove questi rientrino nella citata categoria.

Conseguentemente, ritiene che non possono essere conferiti incarichi di direttori di istituto qualora la relativa scadenza sia successiva al compimento dell'età massima per il collocamento a riposo.

Tale orientamento appare condivisibile; il CNR dovrebbe quindi tenerne opportunamente conto nell'espletamento dei bandi di selezione delle menzionate figure all'interno dell'Istituto.

Si rappresenta, da ultimo, che l'indicazione del limite utile di età per il conferimento dell'incarico in argomento deve rivestire carattere di generalità e che tale circostanza deve essere contenuta quale titolo di ammissibilità nei bandi emanati dall'Istituto, a prescindere dai diversi limiti di età previsti per particolari categorie di personale, quali ad esempio i magistrati o i professori universitari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**F.to CANZIO**